



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2010 (26.05)
(OR. en)**

9430/10

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0082 (CNS)**

**AVIATION 50
ASIE 28
RELEX 394**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 9144/07 AVIATION 81 ASIE 33 RELEX 295

Oggetto: Decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
- Adozione

1. L'accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Il testo dell'accordo in oggetto è stato adottato dal Consiglio TTE il 31 marzo 2009¹. L'accordo non è ancora stato firmato.

¹ Doc. 7170/09 AVIATION 36 ASIE 8 RELEX 201.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il testo in oggetto è stato di conseguenza modificato e nel frattempo messo a punto dal servizio dei giuristi-linguisti².

3. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio:

- ad adottare il testo modificato in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- a prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.

² Doc. 7170/5/09 REV 5 AVIATION 36 ASIE 8 RELEX 201.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con il governo della Repubblica socialista del Vietnam l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."
